

RB

Rimborsi Bancari



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 10^a SEZIONE CIVILE

DOTT. VINCENZO MICCICHÈ

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 36699/2015 R.G.

TRA

[redacted] Salvatore nato a [redacted]
residente in [redacted] ed elettivamente domiciliato in
Ercolano (Napoli) alla via Panoramica, n. 60 presso lo studio del proprio difensore e
procuratore avv. Pierluigi Teleso C.F. TLSPLG73B08F839T che lo rappresenta e difende
in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

[redacted] S.p.A. (C.F. [redacted]) in persona del legale rappresentante p. t.
elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in [redacted] alla via
[redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparsa depositata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SENT. N. 9241/16
R.G. 36699/15
CRON. 3328/16
REP. 2372/16

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] Salvatore ha convenuto in giudizio l' [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p. t., esponendo:

- che in 13 luglio 2005 stipulava in Ercolano (NA) con l' [REDACTED] S.p.A. per tramite della [REDACTED] S.p.A. un contratto di mutuo per l'importo complessivo di € 15.600,00 da restituire a mezzo cessione pro solvendo di n. 120 rate da € 130,00 ciascuna dalla retribuzione mensile con decorrenza dal 01/08/2005;
- che al momento della stipula del contratto venivano trattenute le commissioni bancarie per € 602,86, commissioni di intermediazione per complessivi € 2.481,61 e premi assicurativi per complessivi € 768,18;
- che in data 30 aprile 2006 allo scadere della 9^a rata, estingueva anticipatamente il rapporto contrattuale per contrarre altra operazione con differente intermediario finanziario;
- che nonostante l'anticipata estinzione, non ha ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali ed assicurativi, tutti interamente corrisposti, ma non ancora maturati;
- che non ha sortito alcun effetto la nota di messa in mora inoltrata il 27.12.2013, così come il successivo ricorso al procedimento di mediazione;
- che il procedimento di mediazione n. 46/2014 si è chiuso con verbale negativo per mancata adesione della convenuta.

La convenuta [REDACTED] S.p.A., si è costituita in giudizio ed ha impugnato la domanda chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge, chiedendo di chiamare in causa la [REDACTED] S.p.A., quale mandataria e la [REDACTED] quale assicuratrice del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio.





Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, versata in atti la documentazione, precisati i fatti di causa, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione la causa è stata assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si evidenzia che all'udienza del 25.11.2015, la cancelleria comunicava lo smarrimento del fascicolo d'Ufficio, veniva ordinato di mettere in atto le misure necessarie per il rinvenimento dello stesso e, contemporaneamente, si invitavano le parti alla ricostruzione dei fascicoli di parte, la causa veniva rinviata al 9.12.2015.

Alla detta udienza constatato che le ricerche per il reperimento del fascicolo d'Ufficio non avevano apportato ad alcun esito positivo, veniva fissata nuova udienza al 21.12.2015 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.

In data 21.12.2015 precisate le conclusioni e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza con termine per il deposito delle produzioni delle parti ed eventuali note conclusive.

Si rileva che la convenuta Società non ha depositato in atti il proprio fascicolo di parte, nei termini assegnati.

La decisione, quindi, deve essere presa allo stato degli atti. Va ricordato, a tale proposito, che il ritiro o la mancata produzione (o ricostruzione) del fascicolo di parte rientra nei poteri di quest'ultima e legittima, quindi, l'assunzione della decisione senza che debba essere richiesto il deposito della documentazione mancante.

Il principio della disponibilità delle prove autorizza, infatti, ciascuna delle parti a ritirare i documenti, così rinunciando ad avvalersene come prova e delimitando conseguentemente l'ambito del materiale istruttorio rimesso al vaglio del giudice.

Come chiarito dalla Suprema Corte, il mancato deposito del fascicolo di parte potrebbe, al più, comportare la rimessione della causa sul ruolo laddove l'assenza sia dovuta

a fattori non attribuibili alla volontà della parte, cui, comunque, grava segnalare tempestivamente la circostanza all'ufficio, affinché possano disporsi le opportune ricerche o, in caso di esito negativo di queste ultime, possa autorizzarsi la ricostruzione del fascicolo medesimo.

Nel caso in esame è stata ordinata la ricostruzione dei fascicoli di parte con fissazione di una apposita udienza per adempiere all'ordine impartito e concedendo, all'atto della riserva della causa a sentenza, un ulteriore termine per il deposito dei fascicoli e di eventuali note conclusive, si deve concludere che la convenuta Società abbia effettivamente rinunciato ad avvalersi del contenuto del fascicolo e non ha depositato scritti difensivi conclusivi, circostanze che indicano una radicale e consapevole abdicazione della parte dall'attività difensiva.

La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.

L'attore ha instaurato il presente giudizio per la restituzione delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata di un mutuo stipulato il 13/07/2005, che prevedeva l'estinzione in n. 120 rate mensili da € 130,00 ciascuna, nonché delle quote assicurative per il periodo di cessazione del rischio assicurato, complessivamente per la restituzione dell'importo totale di € 3.563,78.

Il contratto di mutuo stipulato fra l'attore, [REDACTED] Salvatore, e la [REDACTED] [REDACTED], prevedeva la concessione di un mutuo di € 15.600,00 rimborsabili a mezzo cessione pro solvendo di n. 120 rate mensili da € 130,00 ciascuna; al momento della sottoscrizione del contratto la [REDACTED] addebitava € 602,96 per commissioni bancarie, € 1.077,61 a titolo di commissioni per la società mandataria ed € 1.404,00 per commissioni per l'agente, dette voci, ai sensi dell'art 7 delle condizioni generali di contratto, non sarebbero rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto. Per quanto concerne il rapporto assicurativo, pagato all'atto della stipula del contratto di mutuo,





risulterebbe un importo di € 710,40 versato in più, in quanto in data 30 aprile 2006, allo scadere della 9^a rata il [REDACTED] estingueva anticipatamente il rapporto contrattuale.

Dall'esame degli atti di causa risulta che il rapporto assicurativo è intercorso fra la [REDACTED] S.p.A. e la [REDACTED] e, quindi, la non legittimazione di [REDACTED] Salvatore che si sarebbe avvalso dell'*actio restitutoria* di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti della [REDACTED] S.p.A.

Con riferimento al merito si rileva che in materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il debitore ha la possibilità di estinguere il debito prima della prevista scadenza contrattuale con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso previsto nel contratto, degli interessi, commissioni e costi già maturati. In particolare, l'art. 125, comma 2 T.U.B., *ratione temporis*, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, D.M. 8/07/1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo; infine il D. Lgs. n. 141/2010, che recepisce la Direttiva Europea in materia di credito al consumo, introduce nel T.U.B. l'art. 125 *sexies* che dispone "*il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

La Banca d'Italia, quale organo di controllo e vigilanza degli intermediari finanziari, con nota del 10.11.2009 evidenziava che, per la determinazione concreta degli importi, si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme che debbono essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, quindi godute dal cliente, e le somme che sono il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più, per l'effetto della cessazione

anticipata: perché in caso di estinzione anticipata del rapporto l'intermediario potrà legittimamente ottenere solo le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere.

Pertanto, al fine di valutare concretamente l'entità delle commissioni da restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento, risulta corretto il criterio adottato dall'attore e seguito da noti intermediari finanziari operanti nel territorio nazionale, sia con riferimento alle commissioni finanziarie non maturate, sia con riguardo ai costi assicurativi.

Per quanto concerne il rapporto assicurativo, l'attore al momento della stipula del contratto di mutuo, versava l'importo di € 768,18 da ripartire su 120 rate, pari a € 6,40 mensili, all'atto dell'estinzione anticipata avvenuta allo scadere della 9^a rata, i costi assicurativi maturati ammontavano a € 57,60 (€ 6,40 x 9 mesi), costi residui da restituire € 6,40 x 111 mesi, pari a 710,40.

In merito alle commissioni versate all'atto della stipula del contratto, ed indicate in dettaglio in precedenza, l'art. 7 delle condizioni generali di contratto statuisce la non rimborsabilità nel caso di estinzione anticipata del rapporto negoziale, la detta clausola viola l'art. 33 del D. Lgs. n. 206/2005 che individua e definisce le Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore "Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in particolare le previsioni di cui ai punti e) e g) del predetto Decreto Legislativo.

Va evidenziata l'iniustizia della richiamata clausola, che comporterebbe una disparità di trattamento fra finanziamenti estinti alla naturale scadenza del contratto e quelli oggetto di estinzione anticipata. Al riguardo si condivide e si fa proprio quanto evidenziato





dal procuratore attorbo, ovvero che la Società convenuta "ha pattuito con l'odierno istante la concessione di un mutuo di durata decennale al T.A.E.G. dichiarato del 12,47% per effetto del ricarico di oltre € 3.000,00 di commissioni al di là degli interessi pattuiti; infatti, della somma di € 15.600,00 indicata in contratto veniva erogato al mutuatario l'importo di € 9.129,20. E' evidente che la compressione della durata originaria del finanziamento determini l'innalzamento del T.A.E.G. effettivamente pattuito ed applicato ingenerando un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale. L'importo la non restituibilità di tali somme in caso di estinzione anticipata, altro non significa che trattenere somme per interessi relativi a scadenze che non verranno più in essere generando così quello squilibrio a carico del consumatore di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 206/2005, con la conseguente nullità di protezione delle contestate clausole di cui al successivo art. 36"

Tanto premesso, all'attore [REDACTED] Salvatore vanno restituite le commissioni non maturate sul contratto anticipatamente estinto, quantificate nell'importo complessivo di € 2.853,12 (di cui € 557,64 per rimborso commissioni bancarie e € 2.295,48 per rimborso delle commissioni di intermediazione), quale residuo delle commissioni pagate alla stipula del contratto di mutuo n. 18752 estinto anticipatamente al pagamento della 9^a rata; oltre i costi assicurativi residui da restituire pari a 710,40; nonché € 130,00 per restituzione della rata di aprile 2006, indebitamente trattenuta e regolarmente versata dall'Amministrazione di appartenenza del mutuatario; nonché la spese per la mediazioni ammontanti a € 48,80.

Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92 c.p.c., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al procuratore costituito per le spese anticipate ed il compenso non riscosso.

La presente sentenza, come per legge, va dichiarata provvisoriamente esecutiva.



R. G. n. 36699/2015

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando, così provvede

- accoglie la domanda proposta da [redacted] Salvatore;
- dichiara la nullità ed inefficacia dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto per violazione dell'art. 33 D. Lgs. 205/2006;
- condanna l' [redacted] S.p.A. in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento a favore di [redacted] Salvatore della somma di € 3.563,68 (di cui € 2.853,12 per rimborso commissioni bancarie e di intermediazione ed € 710,56 per rimborso costi assicurativi per cessazione rischio assicurato) a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo, oltre interessi in misura legale dalla data di estinzione anticipata del mutuo al deposito della presente sentenza, il tutto entro i limiti di competenza per valore di questo Ufficio e sulla somma così determinata gli ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l' [redacted] S.p.A. in persona del legale rappresentante p. t. alla restituzione a favore di [redacted] Salvatore, della somma di € 130,00 indebitamente trattenuta per la rata di aprile 2006, regolarmente versata dall'Amministrazione di appartenenza del mutuatario; e l'ulteriore somma di € 48,80 per le spese di mediazione obbligatoria; nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate ex D. M. n. 55/2014 in € 1.700,00 di cui € 300,00 per spese e € 1.400,00 per compenso, oltre al 15% su compenso per spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Napoli il 25 gennaio 2016

IL CANCELLIERE
dott.ssa Valeria Perciavalle
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, il 25 gennaio 2016
IL CANCELLIERE
dott.ssa Valeria Perciavalle



IL GIUDICE DI PACE
dott. Vincenzo Mucicchi
Ponimo R di R